



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 379 DEL 29 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Umberto Calandrella e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 35

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. COSENZA avverso l'ammenda di L. 50.000.000 con diffida (gara Siena-Cosenza del 19/3/01 – C.U. n. 364 del 20/3/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Cosenza la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 con diffida per aver suoi sostenitori al 31° del primo tempo, scambiato con la tifoseria avversaria cori offensivi; per avere, durante tutto il corso del secondo tempo, effettuato un fitto lancio di monete contro un Assistente: due di queste colpivano l'Ufficiale di gara, tra il 28° ed il 32°, rispettivamente ad una gamba e ad una spalla con conseguente lieve dolore; una terza colpiva l'Assistente, al 35°, al padiglione auricolare sinistro, cagionando intenso dolore che si protraeva per alcuni minuti, accompagnato da un arrossamento della parte colpita, che persisteva ancora dopo il termine della gara; per aver scagliato, al 18°, al 32° ed al 45° del secondo tempo, razzi luminosi: i primi due cadevano sul terreno di giuoco mentre il terzo raggiungeva un settore della tribuna occupato da sostenitori avversari, così determinando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti; **sanzione applicata, con riferimento all'ultimo episodio, ex art. 6 ter commi 1 e 3 C.G.S.**; recidiva specifica reiterata quanto al lancio degli oggetti; ha proposto reclamo la stessa Società sostenendo che il Giudice Sportivo avrebbe in parte travisato le risultanze del rapporto redatto dall'assistente dell'arbitro dal momento che il lancio di monete si era verificato in un arco di tempo ben preciso (tra il 25° ed il 35° del secondo tempo) e non per tutto il secondo tempo.

Nel gravame si afferma inoltre che la decisione sarebbe illegittima ed ingiusta dal momento che il lancio dei razzi in concreto non ha prodotto danni nè ha creato una situazione di pericolo nei confronti dei sostenitori del Siena. Ritiene infine la Società reclamante che vada esclusa la recidiva specifica reiterata in quanto è stato accertato dall'assistente dell'arbitro unicamente il lancio di un esiguo numero di monete. La sanzione andrà pertanto ridotta e revocata la diffida.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, letto il gravame e sentito il rappresentante della Soc. Cosenza ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento.

Dal rapporto degli assistenti dell'arbitro risultano incontestabili gli episodi che hanno determinato le decisioni oggetto di reclamo da parte della Soc. Cosenza. Il Giudice Sportivo ha deliberato le sanzioni in considerazione dei cori offensivi scambiatisi tra le tifoserie avversarie, del fitto lancio di monete contro un assistente dell'arbitro, due delle quali colpivano l'ufficiale di gara ed il suo assistente, del lancio di razzi luminosi uno dei quali raggiungeva un settore della tribuna occupato da sostenitori avversari, determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. I fatti sono stati correttamente qualificati dal Giudice Sportivo e la sanzione è da ritenersi congrua, poiché l'entità dell'ammenda sembra proporzionata alla gravità degli atti di violenza commessi dai sostenitori cosentini. Non si può accedere all'istanza di revoca della diffida, stante la tassatività della previsione dell'art. 6 ter comma 3 C.G.S.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. MILAN: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Milan-Roma del 21/01/01).

Con provvedimento del 13 febbraio 2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Milan e Roma per rispondere della violazione di cui agli artt. 6 comma 3 C.G.S. e 62 n. 2 NOIF in relazione al comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Milan-Roma disputatasi il 21 gennaio 2001, in quanto, come riferito nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, prima dell'inizio della gara, dal settore occupato dai sostenitori della Roma, veniva lanciata, nel campo per destinazione, una bottiglia piena d'acqua contro alcuni addetti al servizio d'ordine, nonché sul terreno di giuoco, vari oggetti (bottiglie, fumogeni, petardi), e altresì, durante la gara, in vari momenti, petardi, bengala, monete ed un paio di bottiglie semivuote, mentre, dal settore occupato dalle opposte tifoserie, venivano lanciate sul terreno di giuoco alcune arance ed alcuni petardi.

Nei termini di rito, la Soc. Roma inoltrava una memoria difensiva nella quale, in via preliminare, rilevava gli episodi verificatisi durante la gara erano già stati sanzionati dal Giudice Sportivo (C.U. n. 274 del 23/1/01) mentre, in riferimento all'episodio verificatosi prima della gara stessa, chiedeva l'applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale in quanto il lancio degli oggetti non aveva provocato alcuna conseguenza lesiva e, in ogni caso, trattasi di una gara disputata in trasferta.

La Soc. Milan, a sua volta, inoltrava una memoria difensiva con la quale richiedeva l'applicazione di una modesta sanzione pecuniaria in relazione al fatto che dal comportamento dei propri sostenitori non era derivato alcun danno a persone o cose.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità delle Società deferite e l'irrogazione alla Soc. Roma della sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 ed alla Soc. Milan della sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rilevava, in via preliminare, che i fatti su cui verte il deferimento della Roma sono del tutto diversi da quelli già sanzionati dal Giudice Sportivo con CU n. 274 del 23 gennaio 2001, concretatisi in reiterati lanci di fumogeni e nell'esplosione di bombe carta. Rileva altresì nel merito che il comportamento delle opposte tifoserie, così come dettagliatamente descritto dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, è pacifico nella sua obiettività, non essendo contestato dalle Società deferite, per cui deve essere affermata la responsabilità di entrambe le incolpate.

Valutata la diversa natura dei comportamenti tenuti dalle tifoserie, sia in relazione al numero degli episodi, sia in relazione alla loro obiettiva gravità, e vista la recidività della Soc. Roma, Società ospitata nella gara in questione, delibera di infliggere alla Soc. Milan la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Roma la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Roma-Napoli del 28/01/01).

Con provvedimento del 13.2.2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Roma e Napoli, per rispondere della violazione della norma di cui all'art. 6, co. 3, C.G.S., in relazione all'art. 62, co. 2 e 3 delle N.O.I.F. in quanto, come riferito nella relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, in occasione della gara Roma-Napoli del 28.1.2001, sostenitori della Roma, prima della gara, lanciavano in campo due petardi e, al 17° del primo tempo, lanciavano un altro petardo, e sostenitori del Napoli, al 22° del primo tempo, lanciavano verso un settore occupato dall'opposta tifoseria una ventina di bottiglie di plastica e tre razzi, reiterando tale comportamento durante l'intervallo e al 37° e 28° del secondo tempo.

Nei termini di rito, la Soc. Roma inoltrava una memoria difensiva con la quale richiedeva in relazione agli episodi verificatisi durante la gara, il proscioglimento in quanto gli stessi erano già stati sanzionati dal Giudice Sportivo (C.U. n. 284 del 30.1.2001) e, in relazione all'episodio verificatosi prima della gara, l'irrogazione di una sanzione minima.

La Soc. Napoli, a sua volta, inoltrava una memoria difensiva con la quale richiedeva l'irrogazione di una sanzione minima, per il fatto che gli episodi contestati non avevano determinato conseguenze dannose e per la necessaria "graduazione della responsabilità nei confronti della società ospitante.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità delle incolpate e l'irrogazione alla Soc. Roma della sanzione dell'ammenda di L. 30.000.000 e alla Soc. Napoli della sanzione dell'ammenda di L. 40.000.000.

La Commissione, letti gli atti ufficiali e le memorie difensive, rileva preliminarmente che l'episodio sanzionato dal Giudice Sportivo (C.U. n. 284 del 30.1.2001) è del tutto diverso dai fatti sui quali verte il deferimento del Soc. Roma, essendosi trattato del lancio di un razzo verso il settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, verificatosi al 19° del primo tempo.

Nel merito, la Commissione osserva che i fatti addebitati alla Soc. Napoli non contestati nella loro obbiettività, appaiono connotati da una sostanziale pericolosità (lancio ripetuto di bottiglie e razzi nel settore occupato dai tifosi avversari) per cui, tenuto conto della recidiva specifica e reiterata, appare congrua la sanzione dell'ammenda di L. 40.000.000.

Per quanto attiene alla Soc. Roma, la minore rilevanza dei fatti contestati (lancio di tre petardi in momenti diversi), induce la Commissione a quantificare la sanzione nella misura di L. 15.000.000, tenuto conto della specifica recidività.

Per tali motivi delibera di infliggere alla Soc. Napoli l'ammenda di lire 40.000.000 ed alla Soc. Roma l'ammenda di lire 15.000.000.

Soc. BOLOGNA: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 6 bis comma 2 e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Bologna-Roma dell'11/02/01).

Con provvedimento del 28 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Bologna e Roma per rispondere della violazione degli artt. 6 bis comma 2 e 6 del C.G.S., in relazione all'art. 62 n. 2 e 3 delle NOIF, per le condotte poste in essere dai rispettivi sostenitori durante la gara Bologna-Roma dell'11/2/01, concretatesi nel lancio di bengala colorati, che ricadevano sulla sottostante pista di atletica, da parte di sostenitori ospiti; in un breve coro di discriminazione razziale rivolto da sostenitori ospiti ad un calciatore del Bologna al 30° del primo tempo; in analoga condotta da parte di sostenitori locali all'indirizzo di un calciatore della Roma, al 25° del primo tempo.

Effettuata ritualmente la contestazione degli addebiti, entrambe le Società deferite hanno inviato memorie difensive. In quella della Soc. Bologna si rileva che, pochi minuti prima dell'inizio dell'episodio contestato, il calciatore della Roma Emerson aveva commesso un fallo nei confronti del bolognese Binotto il quale aveva reagito ed era stato espulso. Conseguentemente, i "boo" indirizzati, dai tifosi del Bologna al calciatore Emerson avrebbero rappresentato una pura e semplice contestazione del suo comportamento agonistico, assolutamente priva di contenuti di discriminazione razziale. Si chiede pertanto il proscioglimento dall'addebito.

La Soc. Roma rilevava, quanto al primo episodio (lancio di bengala caduti sulla pista di atletica, dopo la segnatura di una rete da parte della Roma) che si era trattato di una manifestazione di giubilo, non caratterizzata da elementi di violenza; quanto al secondo episodio osservava che il collaboratore dell'Ufficio Indagini potrebbe essere incorso in un equivoco, poiché risulta che la Soc. Bologna è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per un analogo episodio verificatosi al 23° del primo tempo. Conseguentemente chiedeva il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione di sanzione minima.

Alla riunione odierna il Procuratore Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità delle incolpate e l'irrogazione dell'ammenda di lire 50.000.000 a carico della Soc. Roma e di lire 25.000.000 a carico della Soc. Bologna.

La Commissione, esaminati gli atti allegati all'atto di deferimento, osserva che le giustificazioni addotte dalle incolpate relativamente alle manifestazioni di significato razzistico non trovano conforto negli atti ufficiali.

Per quanto riguarda il Bologna, non vi è agli atti alcuna prova di un plausibile nesso causale tra i "boo" rivolti al calciatore Emerson ed un precedente comportamento dello stesso tenuto in campo. Si deve quindi presumere il contenuto razzistico del coro indirizzato dai tifosi bolognesi.

Quanto alla Soc. Roma, non vi è possibilità di confusione con l'episodio (relativo al Bologna) sanzionato dal Giudice Sportivo essendosi quest'ultimo verificato al 23° del primo tempo e cioè sette minuti prima.

Tenuto conto del minimo edittale di pena introdotto proprio con decorrenza dall'11/2/2001 per manifestazioni di contenuto razzistico, deve essere inflitta ad entrambe le Società deferite l'ammenda di lire 20.000.000 per tale infrazione.

Alla Soc. Roma va inoltre applicata l'ammenda di lire 10.000.000 (già tenuto conto della recidiva) per il lancio di bengala.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Bologna l'ammenda di lire 20.000.000 ed alla Soc. Roma l'ammenda di lire 30.000.000.

prof. Oreste CINQUINI – Direttore Generale Soc. Bologna: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

Soc. BOLOGNA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Bologna-Internazionale del 4/02/01).

Con provvedimento del 15 febbraio 2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione, per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. il sig. Oreste Cinquini, Direttore Generale della Soc. Bologna, per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione di un direttore di gara, in riferimento ad un articolo apparso sul quotidiano "La Gazzetta dello sport" dell'8 febbraio 2001, dal titolo "Cinquini contesta il rapporto di Messina", nel cui testo si affermava tra l'altro "Anziché aprire le orecchie per udire cori, Messina avrebbe dovuto aprire gli occhi per vedere ben quattro rigori non concessi al Bologna. Alludo agli interventi di Cordoba su Signori, di Frey su Olive ed ai due interventi di Cirillo su Cipriani e Nervo. Mi domando: venerdì, quando i suoi superiori visioneranno i filmati della gara quali provvedimenti prenderanno su di lui?".

Con lo stesso provvedimento, veniva altresì deferita per violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. la Soc. Bologna per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

Nei termini di rito, i deferiti inoltravano una memoria difensiva con la quale chiedevano, in via principale, il loro proscioglimento e, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione minima, sostenendo che la frase in questione, palesemente ironica e comunque espressione di un lecito diritto di critica, era carente di ogni intento lesivo della rispettabilità dell'arbitro, dovendo essere valutata nel ben diverso contenuto di una stigmatizzazione delle manifestazioni di razzismo negli stadi.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 ad entrambi i deferiti.

La Commissione, letti gli atti, ritiene che sussistano gli estremi delle violazioni contestate in quanto le dichiarazioni rese dal dirigente felsineo, pur inserite in un contesto essenzialmente diretto a deprecare le manifestazioni di razzismo, esulano dai limiti di un lecito diritto di critica, enfatizzando la "cecità" del direttore di gara fino al punto di invocare "provvedimenti" nei suoi confronti da parte dei "superiori", con evidente pregiudizio per la sua immagine professionale.

Per questi motivi la Commissione valutato l'effettivo tenore delle espressioni in causa, delibera di infliggere al sig. Cinquini Oreste la sanzione dell'ammonizione con diffida ed alla Soc. Bologna l'ammenda di lire 5.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 9 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro